

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2012

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra**

(2012/279/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, gli articoli 91, 100, 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica socialista del Vietnam un accordo quadro globale di partenariato e cooperazione («accordo»).
- (2) Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica socialista del Vietnam che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda devono comunicare immediatamente alla Repubblica socialista del Vietnam qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso devono restare vincolati dalle disposizioni del-

l'accordo a titolo individuale. Lo stesso si applica alla Danimarca conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati.

- (3) Qualora il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano proceduto alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essi non partecipano all'adozione da parte del Consiglio della presente decisione nella misura in cui essa riguarda disposizioni a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Il testo dell'accordo e le dichiarazioni saranno pubblicati unitamente alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. ASHTON

---